

TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Proposta di Accordo di ristrutturazione del debito per la composizione della crisi da
sovraindebitamento

ex art. 9 comma 2 e art. 7 comma1 della legge 3/2012

PROCEDURA N. 1140/2017

Registro V.G.

GIUDICE DELEGATO

Dott.ssa Song Damiani

RICORRENTI

Sigg.ri Concetta Arena e Luciano Raffaele Scarfone

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

I Sigg.ri Concetta Arena e Luciano Raffaele Scarfone, con domicilio eletto in Catanzaro, alla Via Vico Il Corso Mazzini, 2, presso lo Studio legale dell'avv. Concetta Nunnari presso il quale potranno eseguirsi le comunicazioni al numero di fax, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati nel ricorso, che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Grazia Scarfone in virtù di procure in atti

PREMESSO

1. Che i ricorrenti non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, essendo la Sig.ra Arena casalinga ed il coniuge amministratore senza compenso della srl "Scarfone & Figlie Srl" e, nel passato, è stato piccolo imprenditore, con partita iva n. 00389960790 cancellata in data 12.11.13;



2. Che gli stessi non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012 mediante proposta di accordo;
3. Che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio dei medesimi che, di fatto, non rende possibile adempiere alle obbligazioni contratte;
4. Che tale squilibrio trova le proprie cause nella crisi economica che ha colpito i settori in cui il ricorrente operava;
5. Che, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, L. n. 3/2012, hanno predisposto la presente proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC;
6. Che la composizione dei debiti, alla data del 11.02.20 è indicata nella presente proposta e precisata da ciascun creditore, con i relativi importi e le motivazioni del debito;
7. Che è prevista la falcidia dei creditori privilegiati;
8. Che ai fini dell'attuabilità della presente proposta è prevista la messa a disposizione delle somme derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà dei ricorrenti;
9. Che nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. n. 3/2012, i debitori possono estinguere il debito con i Concessionari per la riscossione senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.lgs n. 46/1999, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore (art. 6 comma 9 ter DL 193/16).



10. Che per effetto di quanto sopra il credito complessivo di [REDACTED] per la ricorrente Arena pari ad €. 62.136,45 di cui 10.347,79 per crediti privilegiati e per il ricorrente Scarfone pari ad €. 92.231,85, di cui €. 78.418,05 quali crediti privilegiati nonché, come comunicato da [REDACTED] è per Arena Concetta di €. 34.446,89 di cui € 33.000,85 privilegiati e per Scarfone Raffaele Luciano di €. 6.405,63 di cui €. 4.569,93 per crediti privilegiati, perchè si considerano i soli tributi maggiorati delle spese di notifica; per quanto attiene al credito complessivamente vantato da [REDACTED] [REDACTED] esso è pari per Arena Concetta ad €. 91.047,85, di cui €. 89.992,43 privilegiati e per Scarfone R.L. ad €. 5.027,04 di cui €. 3.115,54 privilegiati. Da ultimo, il credito [REDACTED] pari ad € 457.557,41 per Arena Concetta, integralmente privilegiato e ad €. 484.919,44 per Scarfone R.L., integralmente privilegiato.

11. Che gli unici immobili a carico dei quali è stata iscritta ipoteca (anno 2015) sono i quattro siti in Viale Crotone a Catanzaro Lido [REDACTED] [REDACTED] (tutti in comproprietà fra i ricorrenti), nonché [REDACTED], iscritte nel 2013 sempre da [REDACTED] (tutte relative alle cartelle oggetto di sgravio di cui all'allegato 4);

Codesto Spett.le Tribunale di Catanzaro, con provvedimento dell'08.05.19, ha nominato l'avv. Roberta Capri, con studio professionale in Catanzaro alla Via Casalnuovo, 11, quale Organismo di Composizione della Crisi, ai sensi dell'art. 15, 9 comma, Legge n. 3/2012, cui è demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché di predisporre la relazione contenente:

- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;



- il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto;
- in riferimento ai creditori assistiti da privilegio, l'attestazione che la loro soddisfazione non integrale garantisce, comunque, un pagamento congruo rispetto alla situazione reddituale del ricorrente.

Pur non essendo previsto, ai fini della proposta di accordo, per consentire ai creditori di esprimere il loro parere informato, di seguito si espongono alcuni elementi rilevanti per comprendere i motivi che hanno portato il ricorrente a formulare la presente proposta.

1- LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA VOLONTA' DEL DEBITORE DI ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.

Il Sig. Raffaele Luciano Scarfone sin dal 1976 era titolare dell'attività di commercio al dettaglio di mobilio, denominato "Mobil Stile Scarfone", sito in Catanzaro al Viale Magna Grecia n. 166.

Nel 2013, il suddetto cessava l'attività a causa della congiuntura economica che aveva reso insostenibile il pagamento delle spese correnti e delle rate dei prestiti contratti nel 2004 e 2006 allorquando l'attività commerciale era fiorente.

Va sottolineato che, a mezzo dei citati prestiti e mutui, il ricorrente con la fideiussione della coniuge e delle figlie, aveva costruito un immobile sul terreno della coniuge.

Aveva altresì prestato fideiussione unitamente alla coniuge, per la contrazione di un altro finanziamento con Artigiancassa spa, che doveva servire a finanziare la società costituita dalle figlie [REDACTED] denominata "Scarfone & Figlie srl", costituita nel 2006 e di cui detiene il 70% (valore capitale sociale pari ad €. 50.000,00 e quindi pari ad €. 35.000,00).



Nel periodo di attività il ricorrente accumulava debiti con le banche e con Equitalia Sud spa e Soget spa che saranno elencati di seguito nel dettaglio.

Poiché nel 2013 il ricorrente subiva un grave attacco cardiaco, decideva di chiudere la ditta individuale mantenendo esclusivamente le quote societarie della citata srl della quale, per non sentirsi inattivo, diveniva amministratore senza compenso.

Il 26.09.76, il ricorrente contraeva matrimonio con la Sig.ra Concetta Arena, dapprima in regime di comunione dei beni, successivamente modificato in separazione e dall'unione sono nate tre figlie, oggi maggiorenni.

La ricorrente, ha sempre svolto l'attività di casalinga al fine di garantire il proprio apporto al nucleo familiare.

Attese le difficoltà economiche descritte, al fine di aiutare il coniuge e le figlie, la stessa ha prestato garanzia e fidejussioni bancarie attraverso i propri beni.

Anche la ricorrente accumulava debiti correlati alla gestione degli immobili ed al pagamento di vari tributi, che antecedentemente alla crisi riusciva a pagare grazie all'apporto del coniuge e dei proventi delle locazioni dei beni dei quali era proprietaria.

2- ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEI DEBITORI DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

L'eccessiva consistenza dei predetti impegni ha determinato, una volta venuta meno l'attività individuale del ricorrente, la naturale ed automatica impossibilità di onorare i debiti contratti e, analogamente, la coniuge, priva di reddito, non ha potuto più farvi fronte, anche perché nelle more sono intervenuti i pignoramenti immobiliari di seguito indicati.

Successivamente, infatti, le banche iniziavano a pretendere il pagamento delle rate insolute, sino a giungere al pignoramento dei beni dei ricorrenti ed alla loro messa in vendita,



nelle procedure esecutive nn. 181/14 (██████████ Scarfone), 174/15 (██████████/Scarfone+2) e 176/15 (██████████/Arena+1), attualmente pendenti dinanzi a Codesto Tribunale.

Parimenti grave, si rivelava la situazione debitoria con (██████████), atteso che le stesse sono anche intervenute nelle citate procedure esecutive immobiliari.

Risulta evidente che i ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento, ovvero di perdurante squilibrio finanziario tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché in una situazione di definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Per tale ragione si ritiene necessario avanzare proposta di accordo di ristrutturazione del debito da onorare con le risorse rinvenienti dall'attuale reddito dei ricorrenti, al netto di quanto necessario per il sostentamento del nucleo familiare.

Al proposito si precisa che i ricorrenti:

- risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge.
- si trovano *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle e regolarle"*.
- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012 a causa della congiuntura economica, che li ha costretti a chiudere una ditta individuali delle quali era titolare (1974/2014);
- Gli unici atti di disposizione di beni mobili/immobili negli ultimi 5 anni sono stati la donazione di un appartamento sito in Catanzaro Lido (██████████) nonché della quota pari al 50% di altro appartamento sito sempre in Catanzaro Lido al (██████████) effettuata dalla ricorrente 01.08.17 in favore della figlia (██████████)



██████████ e la vendita di un terreno con annesso capannone, effettuata dalla ricorrente in data 30.04.13, come da contratto preliminare intercorso con il compratore in data 08.11.11;

- non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione dell'Accordo da sovraindebitamento.

3- RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI E DEBITI NON FALCIDIABILI.

Riguardo alla solvibilità e dalla diligenza nell'adempiere le loro obbligazioni, i ricorrenti precisano di non aver mai subito protesti, ma solo esecuzioni individuali negli ultimi cinque anni.

4- INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI – INSUSSISTENZA DI PROCEDURE FALLIMENTARI E DI RICORSI PRESSO LA CTP E LA CTR.

Non risultano atti dei ricorrenti impugnati dai creditori, per come dallo stesso attestato e verificato dal nominato O.C.C.

Parimenti non risultano esistere procedure fallimentari a loro carico, né ricorsi pendenti a loro nome presso la Giustizia Tributaria, ad eccezione di un ricorso per Cassazione promosso contro il Sig. Scarfone da parte di ██████████ avverso la sentenza di n. 354/19 resa dalla CTR di Catanzaro, che confermava la sentenza n. 1070/17 RG resa dalla CTP di Catanzaro.

5.- ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZIARIE DEI RICORRENTI.



L'esame della documentazione acquisita, nonché le ulteriori informazioni acquisite dai ricorrenti, hanno permesso di circoscrivere causa e circostanze dell'indebitamento.

I ricorrenti hanno intrattenuto ed avuto i seguenti rapporti:

ARENA CONCETTA:

- 1) [REDACTED] acceso nel 2013 chiuso con comunicazione di dell'Istituto in data 3.12.2015;
- 2) [REDACTED] acceso nel 2014 attualmente in essere con saldo positivo;
- 3) [REDACTED] con saldo positivo;

SCARFONE RAFFAELE LUCIANO:

- 1) [REDACTED] acceso dal 1989, attualmente con saldo negativo;
- 2) [REDACTED], acceso nel 1995 attualmente con saldo negativo (conto appoggio mutu [REDACTED]);
- 3) [REDACTED] acceso nel 2019 attualmente con saldo positivo;

COINTESTATI FRA I CONIUGI:

- 1) [REDACTED] acceso nel 2004 attualmente in sofferenza (conto appoggio mutui n. rep [REDACTED])

CARTE DI CREDITO: Nessuna

Non risultano altri rapporti bancari.

INDICAZIONE BENI MOBILI REGISTRATI ARENA CONCETTA:

- 1) Renault Clio targata [REDACTED] del 2011 del valore di circa € 1.500,00;
- 2) Renault Twingo targata [REDACTED] del 2009 del valore di circa € 900,00;

INDICAZIONE DEI BENI IMMOBILI ARENA CONCETTA:



- appartamento sito in Catanzaro, [REDACTED]
- appartamento sito in Catanzaro, [REDACTED] per la quota del 50% con annesso box in comproprietà con Scarfone Raffaele Luciano;
- appartamento sito in Catanzaro, [REDACTED] per la quota del 50% con annesso box in comproprietà con Scarfone Raffaele Luciano;
- negozio piano terra sito in Catanzaro [REDACTED] per la quota del 50% in comproprietà con Scarfone Raffaele Luciano;
- fabbricato a due piani seminterrato e primo piano sito in Catanzaro [REDACTED] con annesso terreno di mq 13550;

SCARFONE RAFFAELE LUCIANO

Indicazione dei beni mobili:

INDICAZIONE BENI MOBILI REGISTRATI:

- 1) Renault veicolo industriale/autocarro targato [REDACTED] del 2005 del valore di circa € 8.000,00;
- 2) Opel corsa/furgone targato [REDACTED] del 2002 del valore di circa € 1.000,00;
- 3) Honda motociclo targato [REDACTED] del 2001 del valore di circa € 400,00.

QUOTE SOCIETARIE

Quota di €. 35.000,00 pari al 70% del capitale sociale della srl "Scarfone & Figlie", corrente in Catanzaro al Viale Magna Grecia, 79.

INDICAZIONE DEI BENI IMMOBILI:

- appartamento sito in Catanzaro, [REDACTED] per la quota del 50% con annesso box in comproprietà con Arena Concetta;
- appartamento sito in Catanzaro, [REDACTED] per la quota del 50% con annesso box in comproprietà con Arena Concetta;



- appartamento sito in Catanzaro, [REDACTED] per la quota del 50% in comproprietà con [REDACTED];
- negozio piano terra sito in Catanzaro [REDACTED] la quota del 50% in comproprietà con Scarfone Raffaele Luciano;

Per quanto innanzi illustrato sulla base della documentazione che si consegna unitamente al presente atto è possibile evidenziare:

- che i debitori medesimi vivono attualmente grazie ai proventi di un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Catanzaro [REDACTED] che risulta locato alla [REDACTED], che le versa un canone mensile pari ad €. 700,00, atteso che dal 2015 tutti i loro beni sono stati pignorati, comprese le abitazioni nelle quali gli stessi sono residenti, che è pari a circa €. 703,62 mensili comprensivi delle bollette;
- La soglia di povertà assoluta per un nucleo di 2persone è secondo l'ISTAT pari ad €. 767,92, cioè poco più di quanto percepiscono i ricorrenti.
- I ricorrenti quindi hanno la necessità di disporre di almeno euro 700,00 mensili per il sostentamento del nucleo familiare; i debitori ritengono di poter soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare con tale importo.

Una volta sospese le procedure esecutive in corso, gli immobili pignorati dovranno essere svincolati e restituiti ai proprietari e le somme accantonate nella procedura n. 174/15 RG Espr. dovranno essere restituite ai debitori, giusta art. 13, comma 1, L. 3/12.

Va sottolineato che, al fine di redigere la presente proposta di accordo, l'OCC nominato, giusta ordinanza del GD datata 08.01.20, chiedeva alle società cessionarie ed intervenute nelle procedure esecutive immobiliari nn 181/14 – 174/15- 176/15 e nei giudizi civili nn 5890/14 RG, 5304/15, 4155/14 RG - 4448/15 RG - l'esibizione dei contratti di cessione



del credito da parte del [REDACTED], nonché alla società [REDACTED], per quanto attiene alla cessione dei crediti dell' [REDACTED] creditore chirografario.

Nessuna di esse ottemperava all'ordinanza, sicchè le precisazioni dei crediti inoltrate in difetto dell'allegazione dell'atto presupposto, che doveva essere prodotto al fine di provare il contenuto del diritto, in uno all'omessa traslazione delle ipoteche immobiliari, che a mente dell'art. 1263 cc deve essere immediato effetto della cessione di un credito, in aggiunta alla comunicata insussistenza di crediti da parte delle Banche cedenti (interpellate dall'OCC), fa sì che la presente proposta di accordo non possa giuridicamente tenere conto di posizioni creditorie non dimostrate.

Si ricorda la recentissima pronuncia della Suprema Corte del 4/04/2019 n. 9529, secondo cui non vi è prova del credito poiché, mancando il contratto di cessione non è possibile rinvenire l'oggetto stesso del contratto che deve essere determinato e determinabile.

Logicamente, ove mai le società cessionarie dei crediti dovessero, anche se fuori termine, depositare copie integrali dei contratti di cessione, giusta ordinanza del 08.01.20, si chiede sin d'ora che il GD voglia rimettere in termini i ricorrenti e l'OCC al fine di eventualmente verificare la tempestività dei depositi e la dovutezza effettiva degli eventuali importi pretesi, nonché la loro effettiva consistenza, onde evitare illeciti arricchimenti da parte delle suddette società cessionarie ed anche valutare (solo in tale ipotesi) una soluzione alternativa fra quelle previste dalla L. 3/12 .

Si sottolinea, altresì, che con riferimento al carico tributario relativo ad Agenzia Entrate Riscossione ed a Soget spa nonostante l'invio della nota di precisazione del credito da parte dell'OCC e da parte dei debitori, mentre ADER non ha non ha inteso precisare alcun credito (e pertanto i ricorrenti si sono attivati in data 14.02.2020 richiedendo gli estratti di



ruolo afferenti ciascuna posizione, tutti indicati come chirografi), [REDACTED] ha fornito riscontro al legale dei ricorrenti senza tuttavia precisare la natura del credito vantato.

In questa circostanza si notava che sono stati rilasciati estratti di ruolo contenenti anche cartelle per cui è stato ottenuto lo sgravio in virtù della sentenza della CTP n. 1728/2017; moltissime altre afferivano a crediti di varia natura in ogni caso recanti importi inferiori ad € 1.000,00 che in virtù della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300) comma 688, devono essere annullate; le restanti cartelle circa la natura del credito, specificano che lo stesso è chirografario come può agevolmente essere rilevato, sebbene si sia comunque ricavato l'ammontare del credito privilegiato, altre risultano mai notificate e non sono state conteggiate.

Si precisa, altresì, che negli estratti rilasciati, si trovano anche delle cartelle afferenti crediti vantati in surroga dal [REDACTED], per finanziamenti ante 2015, che vengono richiesti ad entrambi i ricorrenti, poiché tenuti in solido al pagamento e quindi sono stati imputati alla sola Arena Concetta.

I medesimi importi devono considerarsi in chirografo giusta sentenza Trib. Milano 22.02.18.

A supporto della qualifica dell'art. 8 bis legge 33/2015 e della sua natura innovativa che non permette una applicazione retroattiva del suo contenuto, si richiama in primo luogo una sentenza della Corte Costituzionale (Corte Cost., sentenza 13 luglio 2017, n. 176) che ha confermato come le *“disposizioni che introducono nuovi privilegi non possono essere retroattive”*.

La Corte Costituzionale afferma che l'applicazione immediata delle nuove disposizioni in materia di privilegi viola sia i principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., sia l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, in considerazione del pregiudizio che



la nuova disposizione arreca alla tutela dell'affidamento legittimo e della certezza delle situazioni giuridiche, in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti, che possano giustificare la applicazione retroattiva della nuova norma.

Partendo da quanto disposto dalla Corte Costituzionale (in merito all'art. 23, comma 39, d.l. n. 98 del 2011) il medesimo principio può essere applicato all'art. 8 bis legge 33/2015, facendo peraltro emergere dubbi circa la corretta qualifica di norma di interpretazione autentica, che permetterebbe una applicazione retroattiva, in violazione dei principi costituzionali in merito. Sino ad ora la Corte Costituzionale ha affrontato ripetutamente l'incidente di costituzionalità relativo alla retroattività delle norme di legge e, pur nella varietà delle fattispecie, l'orientamento seguito dalla Consulta non ha mai lasciato spazio ad equivoci di sorta.

Inoltre in data 28.02.2020, a distanza di quasi due mesi rispetto al termine concesso dall'OCC per la precisazione del credito e nessuno riscontro alla richiesta di precisazione formulata dai debitori, [REDACTED] riferiva un elenco di crediti che non specificava né la natura dello stesso né l'eventuale grado di privilegio. Da detto elenco emerge che i crediti vantati sono stati per la maggior parte affidati a società di riscossione non analiticamente indicate, che gli stessi non recano i ruoli ma solamente gli anni dell'imposta (per i quali molte di esse sono state sgravate da [REDACTED] come già rilevato), per altri crediti ancora addirittura non risulta alcuna notifica e gli stessi, quindi non vengono conteggiati;

Si rileva che si tratta di Tassa rifiuti solidi urbani, fornitura idrica, imposta comunale sulla pubblicità, TASI-IMU per un totale complessivo a carico del sig. Scarfone Raffaele Luciano di € 20.938,53; mentre per la Sig.ra Arena Concetta trattasi di fornitura idrica, tassa rifiuti e ICI/ IMU per un ammontare complessivo di € 225.215,44.



Da dette somme si è operata la decurtazione di quella derivante dalla somma delle partite, per espressa indicazione dell'Ente, già affidate alla riscossione, nonché delle ulteriori partite risultanti NON NOTIFICATE alla data odierna

Preme evidenziare che, alcune imposte godono di privilegio speciale ma, per come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze nn. 7287/13 e 11656/16, ove gli Enti che vantano una pretesa creditoria non intendano fornire la descrizione esatta del loro credito, devono senz'altro essere ammessi con la qualifica di creditori chirografari.

La posizione debitoria complessiva della ricorrente Arena ammonta ad €. 672.531,83 per come di seguito elencato;

CREDITORI	IMPORTO
[REDACTED]	€. 457.557,41
[REDACTED]	€. 62.136,45
[REDACTED]	€. 34.446,89
[REDACTED]	€. 9.375,00
[REDACTED]	€. 6.326,40
[REDACTED]	€. 250,00
[REDACTED]	€. 11.391,83
[REDACTED]	€. 91.047,85
TOTALE DEBITI RICORRENTE	€. 672.531,83

La posizione debitoria complessiva del ricorrente Scarfone ammonta ad €. 644.978,57 per come di seguito elencato;

CREDITORI	IMPORTO
[REDACTED]	€. 484.919,44



[REDACTED]	€. 92.231,85
[REDACTED]	€. 6.405,63
[REDACTED]	€. 9.375,00
[REDACTED]	€. 6.326,40
[REDACTED]	€. 11.391,83
[REDACTED]	€ 29.301,38
[REDACTED]	€ <u>5.027,04</u>
TOTALE DEBITI RICORRENTE	€. 644.978,57

5. MEZZI DI SUSSISTENZA DEI RICORRENTI

Si rende necessario garantire ai debitori di far fronte alle esigenze primarie delle vita, nonché a garantire un tenore di vita dignitoso, per cui la somma che si reputa opportuno destinare all'accordo ammonta ad euro 24.783,63, pari all'ammontare depositato sul libretto acceso nella procedura esecutiva immobiliare n. 174/15, che ricomprende i canoni di locazione relativi ad un immobile di proprietà esclusiva di Arena Concetta ed in comproprietà fra i coniugi;

6 - IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

Fermo quanto sopra esposto, si procede ad illustrare le modalità di risoluzione della presente crisi di sovraindebitamento dei ricorrenti.

I creditori privilegiati sono [REDACTED]

[REDACTED], secondo quanto espressamente previsto a pag 3 della presente proposta di accordo § 10.

Nessuno di essi, tranne [REDACTED] ha specificato la natura ed ha indicato il tipo di privilegio di cui gode il proprio credito.



Si è reso necessario estrapolare dagli estratti di ruolo di [redacted] e dalle comunicazioni di [redacted] i crediti che godono di privilegio, al fine di segnalarli compiutamente nell'accordo.

Tutti gli altri creditori sono chirografari per tutte le ragioni suesposte.

6.1-Ipotesi di base e descrizione della proposta.

Si indicano quali creditori privilegiati [redacted]

Si indicano a creditori chirografari [redacted]

[redacted] per la Ricorrente e con l'aggiunta di [redacted] per il Ricorrente.

7.- PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Si procede ora alla dettagliata e specifica formulazione della proposta in funzione del carico debitorio comunicato.

- parziale soddisfazione di tutti i creditori nella misura del 5% sul totale vantato per Arena Concetta pari ad **€ 33.626,59** e per Scarfone Raffaele Luciano pari ad **€ 32.248,93**

In ogni caso, si precisa che la seguente proposta è espressamente subordinata e condizionata all'approvazione della stessa da parte di una percentuale di almeno il 60% dei creditori per la successiva omologa.

Con espressa riserva che, nell'ipotesi in cui i creditori muniti di titolo e/o di privilegio che al momento non hanno inteso precisare il credito, dovessero fornire indicazioni ulteriori o non aderire alla presente proposta, si procederà alle dovute integrazioni secondo il dettato della legge 3/2012.

Capacità Reddittuale.



I ricorrenti sono attualmente disoccupati e le uniche somme delle quali potranno godere sono i canoni di locazione degli immobili pignorati, una volta svincolati, ed il canone di locazione corrisposto da [REDACTED]

8- RIPARTO DELLE SOMME.

L'importo che potrà essere messo a disposizione dei creditori è stimato in **€ 25.737,08** secondo il rendiconto depositato dal Custode in data **04.02.20**, per come integrato al **09.03.20**, salvo aggiunte per i mesi a venire, oltre ad **€. 40.138,44** che sarà versata dalle figlie dei debitori, Sigg.re [REDACTED] e [REDACTED], che prestano sin d'ora fideiussione per la somma totale di **€. 20.069,22** cadauna che sono costituite da risparmi personali e familiari, con l'ulteriore precisazione che tutta la somma sarà versata nel termine di giorni 30 dall'omologa del piano.

Inoltre, al presente riparto dovrà essere aggiunto il compenso del Professionista incaricato dal Tribunale e calcolato sulla base del decreto 24 settembre 2014, n. 202 e che ammonta ad € 5.000,00 oltre oneri di legge, che verrà corrisposto in prededuzione.

Il pagamento dei creditori e dell'OCC avverrà entro 30 giorni dall'emissione del Decreto di Omologazione del piano proposto salvo eventuali problematiche afferenti l'estinzione del libretto, dovute a problemi correlati all'epidemia di Coronavirus attualmente presenti e che potrebbero ritardare l'effettuazione di tali operazioni, in ragione di provvedimenti dell'Autorità e di mancanze del personale.

In tal caso si chiede sin d'ora che il Tribunale, dia atto nel provvedimento di omologa di tale possibilità estendendo, in tale denegata ipotesi, il termine di pagamento dei creditori sino al 90° gg dall'omologa, ovvero al diverso termine ritenuto necessario a causa degli ordini delle Autorità Statali, Politiche, Sanitarie ed Amministrative, senza pregiudizio alcuno



per i ricorrenti che non dovessero riuscire, per tali cause ad essi non imputabili, a soddisfare le rate presenti nel Piano attraverso l'estinzione del libretto.

Tanto premesso, si propone il seguente accordo di ristrutturazione del debito per la Composizione della Crisi che avrà decorrenza dalla data di omologa del presente piano, e che consentirà di comporre le ragioni del ceto creditorio nella misura di €. 65.875,52 totali , di cui per Arena Concetta €. 33.626,59 e per Scarfone R.L. €. 32.248,93 oltre al compenso del Professionista incaricato, calcolato ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/12 in € 5.000,00, oltre oneri di legge.

L'accordo prevede la soddisfazione dei debiti di cui sopra secondo la percentuale del 5% con falcidia di interessi e sanzioni, per come evidenziato nelle premesse:

CREDITORI	IMPORTO
1) [REDACTED] (parcelle professionali)	€. 22.877,87
2) [REDACTED]	€. 3.106,82
3) [REDACTED]	€. 1.722,34
4) [REDACTED]	€. 468,75
5) [REDACTED]	€. 316,32
6) [REDACTED]	€. 12,50
7) [REDACTED]	€. 569,60
8) [REDACTED]	€. 4.552,39
TOTALE DEBITI RICORRENTE	€. 33.626,59

La posizione debitoria complessiva della ricorrente Arena ammonta ad € 33.626,59, quale percentuale del 5% su € 672.531,83.

CREDITORI	IMPORTO
-----------	---------



1	[REDACTED] (parcelle professionali)	€ 24.245,97
2	[REDACTED]	€ 4.611,59
3	[REDACTED]	€ 320,28
4	[REDACTED]	€ 468,75
5	[REDACTED]	€ 316,32
6	[REDACTED]	€ 569,59
7	[REDACTED]	€ 1.465,06
8	[REDACTED]	€ <u>251,35</u>
TOTALE DEBITI RICORRENTE		€ 32.248,92

La posizione debitoria complessiva del ricorrente Scarfone ammonta ad € 32.248,92, quale percentuale del 5% su €. 644.978,57.

Il tutto, in ogni caso, sino alla concorrenza massima della somma complessiva di € 65.875,52 (oltre compensi OCC), ripartito come da piano dei pagamenti:

CREDITORI PRIVILEGIATI per il Ricorrente: [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] per una parte dei crediti (pur avendo gli stessi omesso qualsivoglia precisazione e dovendosi quindi fare riferimento al rilascio degli estratti di ruolo indicanti solo crediti chirografari): per questa classe è prevista la falcidia ed il pagamento al 5%;

CREDITORI PRIVILEGIATI per la Ricorrente Arena: [REDACTED]
[REDACTED] per una parte dei crediti (pur avendo gli stessi omesso qualsivoglia precisazione e dovendosi quindi fare riferimento al rilascio degli estratti di ruolo indicanti solo crediti chirografari): anche per questa classe è prevista la falcidia ed il pagamento al 5%; **CREDITORI CHIROGRAFARI** per la Ricorrente Arena [REDACTED]
[REDACTED] i crediti vantati da



queste banche vengono ripartiti nella misura del 50% fra i ricorrenti in quanto solidalmente responsabili). [REDACTED] per questa classe è previsto il pagamento del 5% del debito con abbattimento degli interessi.

CREDITORI CHIROGRAFARI per il Ricorrente Scarfone R.L.: [REDACTED] di Catanzaro, [REDACTED] (al 50% con Arena Concetta), [REDACTED]: per questa classe è previsto il pagamento del 5% del debito con abbattimento degli interessi.

- 1) Pagamento entro 30 gg creditori dal n. 2 al n. 8 per quanto concerne Arena Concetta con 7 bonifici bancari per un ammontare complessivo di €. 10.748,72;
- 2) Pagamento entro 30 gg creditori dal n. 2 al n. 8 per quanto concerne Scarfone Raffaele Luciano con 7 bonifici bancari per un ammontare complessivo di €. 8.002,95.
- 3) Pagamento entro giorni 30 del Creditore n. 1) con un bonifico di Arena Concetta per €. 22.877,87 per Arena Concetta e con un Bonifico di Raffaele Luciano Scarfone di €. €. 24.245,97.

9 - ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

In considerazione della giurisprudenza formatasi con la sent. SSUU 1521/13 Cass., la fattibilità dell'accordo con i creditori (per analogia con il piano di concordato preventivo) non deve essere confusa con la convenienza della proposta (vale a dire con il giudizio di merito certamente sottratto al Tribunale e riservato ai creditori).

In proposito, occorre precisare che la fattibilità, intesa come una prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati, implica un'ulteriore distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica.



La verifica della fattibilità giuridica spetta sicuramente al Giudice, il quale dovrà esprimere un giudizio negativo sull'ammissibilità della proposta solo quando le sue modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili.

È, invece, di competenza esclusiva dei creditori il giudizio in ordine alla fattibilità economica del concordato, posto che questa valutazione consiste in un giudizio prognostico che comporta margini di opinabilità e possibilità di errore che si traducono inevitabilmente in un fattore di rischio per i soggetti interessati.

E' quindi ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto del concordato preventivo, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori e, nella specie, quelli di maggioranza.

Il controllo di legittimità del Giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, la quale deve essere intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, ma deve comunque essere finalizzata, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e, dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, in tempi ragionevoli.

Nella specie, c'è la possibilità di versare ai creditori nell'immediato l'intero ammontare della proposta concordata, pari per i creditori chirografari e per i creditori privilegiati alle somme che si ricaveranno dallo svincolo degli accantonamenti presenti nella procedura n. 174/2015 e dalle fidejussioni anzidette, che saranno versati entro 30 gg dall'omologa del piano



con le modalità predette, cui dovranno aggiungersi ulteriori €. 5.000,00 oltre accessori quale compenso dell'OCC da versarsi in prededuzione con fondi derivanti dalle germane Scarfone.

Stante l'ammontare della massa debitoria, quindi, si reputa non necessario, allo stato, ed in difetto di crediti elevati, paventare una alternativa liquidatoria, poiché le somme accantonate nella procedura esecutiva n. 174/15, pari ad €. 25.737,08 e quelle messe a disposizione dalle figlie dei ricorrenti, con propria fideiussione personale, consentono di soddisfare l'accordo con i creditori.

Ove mai dovessero eventualmente intervenire fatti nuovi, ovvero eventuali nuove precisazioni dei crediti, o nuovi creditori muniti di titolo, si formula espressa istanza ex art. 9, comma 3 ter, legge 3/12 di rimessione in termini per apportare integrazioni alla proposta ed ai fini della valutazione di un diverso piano eventualmente anche liquidatorio, nel rispetto della vigente normativa.

Resta inteso, naturalmente, che nell'ipotesi in cui la predetta proposta così come formulata non dovesse essere approvata secondo le modalità espressamente indicate, si provvederà al pagamento dei soli crediti muniti di privilegio in un arco temporale ben definito, non superiore a 10 anni, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 della L. 3/12, secondo quanto da ultimo stabilito dalla cassazione con la decisione n. 27544 del 28.10.19 e, pertanto, previa votazione dei creditori privilegiati sul punto.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, i ricorrenti (ed i fideiussori che sottoscrivono il presente accordo per accettazione) si impegnano sin da ora ad onorare il prospetto evidenziato con le suindicate modalità, che inducono a ritenere certo e fattibile il sicuro adempimento dell'accordo nei tempi e con le modalità evidenziati, non vengono indicate limitazioni



all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari e

CHIEDONO

All'Ill.mo Tribunale adito,

- di dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all' art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012;

- di fissare con decreto apposita udienza ex art. 10, comma 1, L.n. 3/2012, con i relativi e consequenziali provvedimenti e termini per le comunicazioni.

Si allega la seguente documentazione ex art. 9, commi 1 e 2, Legge n. 3/2012:

1. Ultime tre dichiarazioni dei redditi;
2. Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
3. Carichi pendenti;
4. Estratti di ruolo [REDACTED];
5. Visure catastali;
6. Visura CCIAA;
7. Autocertificazione veicoli;
8. Comunicazioni banche cedenti;
9. Comunicazioni società cessionarie;
10. Comunicazione Banca D'Italia;
11. Comunicazione CAI;
12. Comunicazione CTC;
13. Comunicazione CRIF;
14. Comunicazione Tribunale sezione fallimentare;




15. Comunicazione CTP;
16. Comunicazione CTR;
17. Comunicazione [REDACTED]
18. Comunicazione [REDACTED]
19. Stato di famiglia ricorrenti;
20. Certificati di residenza ricorrenti;
21. Autocertificazione fabbisogno mensile;
22. Contratto locazione Arena [REDACTED]
23. Sgravio [REDACTED]
24. Documentazione cardiologica;
25. Atto notarile donazione;
26. Atto di compravendita;
27. Attestazione Organismo composizione crisi.
28. Lettera [REDACTED]
Catanzaro, 03.03.20

Con osservanza

I debitori

Concetta Arena



Raffaele Luciano Scarfone



I Fideiussori

Sonia Scarfone




Daniela Scarfone



I difensori

Avv. Concetta Nunari



Avv. Grazia Scarfone

